



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 19 APRILE 2016/1715 d.F.R.

Delibera n.1 Pratica n.0650

Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo del combinato disposto dell'articolo 9, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e dell'articolo 2, commi 1 e 4 del Decreto Delegato n.45/2016

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni e Giustizia sulla necessità di chiarire la portata applicativa del combinato disposto degli articoli 9, comma 6 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e 2, comma 1 del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.45;

visto l'articolo 11, comma 2 del Regolamento 11 aprile 2016 n.7;

considerato che l'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato n.45/2016, nel disciplinare le verifiche da effettuarsi nei confronti di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi, esenta alcune tipologie di imprese (imprese quotate in borsa, imprese in posizione dominante ed imprese aggiudicatrici di appalti di importo limitato) dall'obbligo di documentazione dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015;

valutato che, stante la predetta esenzione, appare logico e coerente con la *ratio* della novella introdotta con il summenzionato articolo 2, comma 1, primo periodo del Decreto Delegato n.45/2016 applicare l'esenzione dall'obbligo di documentazione alle imprese rientranti nelle summenzionate tipologie anche ai fini dell'iscrizione al Registro dei Fornitori nonché, quantunque non iscritte al suddetto Registro, della partecipazione a gare di appalto od a trattativa privata;

ritenuto, inoltre, che una diversa applicazione della norma risulterebbe irragionevole poiché il ritenere sussistente l'obbligo di documentazione in capo ad imprese partecipanti a gara di appalto la cui aggiudicataria, al contrario, sarebbe, in forza del disposto dell'articolo 2, comma 1, primo periodo del Decreto Delegato n.45/2016, svincolata dal medesimo obbligo, appare inutilmente ed ingiustificatamente gravoso a livello procedurale in violazione dei principi costituzionali di efficienza dell'attività dell'Amministrazione;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, anche ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, e nell'esercizio della propria funzione di indirizzo,

adotta

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo del combinato disposto dell'articolo 9, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e dell'articolo 2, commi 1 e 4 del Decreto Delegato n.45/2016:



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 19 aprile 2016/1715 d.F.R. - Delibera n.1 - Pratica n.0650

l'esenzione dall'obbligo di documentazione dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 sussistente in capo alle imprese rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo del Decreto Delegato n.45/2016 sussiste, oltre che in relazione all'impresa aggiudicataria, anche con riferimento ai seguenti ambiti di applicazione:

- a) per le imprese quotate in borsa, l'esenzione sussiste sia ai fini dell'iscrizione al Registro dei Fornitori sia ai fini della partecipazione alla gara di appalto;
- b) per le imprese in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica ed in relazione a gare di appalto di importo non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) ovvero, esclusivamente per gare relative ai settori socio-sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva, ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) l'esenzione sussiste ai fini della partecipazione alla gara di appalto.

Stante l'indirizzo applicativo sopra enunciato, nel caso in cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015, l'obbligo di qualificazione in sede di gara previsto dall'articolo 9, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 non si applica alle imprese rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo del Decreto Delegato n.45/2016.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, del Direttore della Funzione Pubblica, dei Direttori degli Enti ed Aziende di Stato